



Data di pubblicazione: 26/04/2019

Nome allegato: *Informazioni complementari 1_AS SDAPA n. 2258373.pdf*

CIG: 78188184BA (Lotto 1 - Arredi per Ufficio); 78192064EA (Lotto 2 - Arredi per Università e Collettività); 7820027A6B (Lotto 3 - Arredi sanitari); 7820080629 (Lotto 4 - Arredi scolastici);

Nome procedura: *Appalto Specifico indetto da INPS per la «Fornitura, a catalogo, di arredi per ufficio e altri elementi di mobilio per le strutture INPS sul territorio nazionale», redatto in conformità ai Criteri Ambientali Minimi ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017, suddiviso in 4 lotti, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di arredi*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione centrale Acquisti e Appalti

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione centrale Acquisti e Appalti

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

APPALTO SPECIFICO SU SDAPA

Fornitura a catalogo di arredi per ufficio e altri elementi di mobilio per le strutture INPS su territorio nazionale suddivisa in 4 lotti.

CIG n. 78188184BA LOTTO 1 - Arredi per ufficio

CIG n. 7820080629 LOTTO 2 - Arredi per Università e collettività

CIG n. 7820027A6B LOTTO 3 - Arredi sanitari

CIG n. 7820080629 LOTTO 4 - Arredi scolastici

Via Ciriaco De Mita, 21 – 00144 Roma

Tel. +39 06 5905 4279

PEC: dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it

Email: dcacquistiappalti@inps.it

www.inps.it

Quesito 1: Si chiedono chiarimenti sulle modalità di consegna degli arredi del Lotto 1 al fine di pianificare le operazioni necessarie al montaggio e al relativo trasporto.

Chiarimento 1: Per gli arredi si vedano gli artt. 2.1. e 2.3 del Capitolato d’Oneri e le Specifiche integrative al Capitolato tecnico (es. punto 4) lett. a) g) i) Lotto 1).

In particolare la consegna di ogni fornitura avverrà dietro specifica richiesta di consegna da parte delle Sedi INPS destinatarie, le cui rispettive ubicazioni saranno indicate in tale fase dalla Stazione appaltante. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere consegnati sull’intero territorio nazionale, presso l’ubicazione delle Sedi INPS destinatarie, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it.

La fornitura sarà remunerata a misura e in essa sono comprese le prestazioni relative allo smaltimento come indicato nelle Specifiche integrative al Capitolato tecnico.

Quesito 2: Si chiede il differimento della data di scadenza della presentazione dell’offerta per la procedura in questione di minimo 14 giorni lavorativi e fino a 30 giorni, in virtù della chiusura delle aziende durante le festività pasquali e dei fruibili ponti presenti in tale periodo ed in considerazione della complessità della procedura, al fine di predisporre un’offerta adeguata che risponda a tutte le caratteristiche tecnico/funzionali dei 4 lotti richiesti e tenendo conto del tempo necessario alla predisposizione degli atti da effettuarsi in concomitanza anche all’evento del Salone internazionale del Mobile appena concluso.

Chiarimento 2: I termini fissati per la presentazione dell’offerta sono coerenti con le prescrizioni contenute nell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016, tengono conto della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte relative, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 61, 62, 64 e 65.

Nel caso di specie la procedura è disciplinata dall’art. 55 “Sistemi dinamici di acquisizione” che sancisce il termine minimo per la ricezione delle offerte” di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerta”.

Dalla data di pubblicazione della procedura avvenuta il 1° aprile 2019 sono stati concessi 43 giorni per la presentazione dell’offerta, prevista entro il 13 maggio p.v. Pertanto, attesa anche l’urgenza della fornitura, non può essere accolta alcuna richiesta di differimento dei termini.

Quesito 3: Si chiede di confermare che, da parte di codesta spettabile stazione appaltante, vengono recepiti i chiarimenti più recenti emanati a riguardo dal Ministero dell’Ambiente al link: https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/faq_cam_arredi_inter ni_15.11.18.pdf alla voce Chiarimenti relativa a ARREDI PER INTERNI, nello specifico alla versione del 15/11/2018.



Chiarimento 3:

Si conferma. Tali chiarimenti sono allegati alle presenti informazioni complementari sub allegato 1)

Quesito 4: L'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (modificato dal D.Lgs. 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Il DM 11/01/2017 Criteri ambientali minimi per la Fornitura ed il servizio di noleggio di arredi per interni all'Art. 1 (pag. 5 del Decreto) recita: "Inoltre, al fine di agevolare l'attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti della conformità alle caratteristiche ambientali richieste, in calce ai criteri, è riportata una "verifica" che riporta le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova richiesti, e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Si demanda all'amministrazione aggiudicatrice l'esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l'esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già propria prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l'inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto." Alla luce di quanto previsto dal Decreto si chiede pertanto di confermare che la documentazione necessaria a comprovare i requisiti debba essere inviata a codesta spettabile stazione appaltante in fase di presentazione dell'offerta.

Chiarimento 4: Si rinvia all'art. 7.2 del Capitolato d'Oneri il quale, con riferimento alla "Dichiarazione aggiuntiva ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e sulle certificazioni", precisa che: "in tale sede, l'operatore economico dovrà dichiarare, tra le altre cose, di prendere atto ed accettare quanto previsto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel D.M. 11 gennaio 2017 (Criteri Ambientali Minimi) e richiamati nelle Specifiche integrative al Capitolato Tecnico per singolo lotto".

Si precisa, altresì, che la comprova del rispetto dei Criteri ambientali minimi riportati nelle Specifiche integrative al Capitolato tecnico (allegati 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater) avverrà in capo all'operatore economico collocato al primo posto della graduatoria provvisoria di merito secondo le modalità indicate nell'art. 13 del Capitolato d'Oneri.

Quesito 5

Alla pag. 65 del documento "Specifiche integrative al capitolato tecnico lotto 1", punto 2.5 SEDUTE DA UFFICIO, si chiede di confermare che le norme D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96 sono dei refusi e che l'unica norma accettata è il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attualmente in vigore.

Chiarimento 5:

Si conferma, trattasi di refuso.



Quesito 6:

Si chiede di confermare che la richiesta di rivestimento in pelle per le sedute della linea DIREZIONALE è un refuso in quanto non è attualmente possibile l'applicazione dei CAM al trattamento di ignifugazione della pelle per il superamento dei livelli di cromo richiesti nel punto 3.2.8, e che dunque il rivestimento previsto è in ecopelle.

Chiarimento 6:

Al riguardo si rinvia ai chiarimenti (versione 15/11/2018) sui criteri ambientali minimi per la fornitura di arredi per interni, adottato con DM 11 gennaio 2017 sub allegato 1) in cui viene precisato il valore corretto del cromo della pelle in < 200.0 mg/kg come previsto nel Toolkit europeo e dall'Ecolabel e alla resistenza della pelle al calore come indicato nell'Appendice 1.

Quesito 7:

Si chiede di confermare che per le sedute con ruote previste al punto 2.5.2 SEDUTE VISITATORE DIREZIONALE, la richiesta del traslatore è un refuso in quanto non conformi alla EN 16139 (come richiesto) ma alla EN 1335.

Chiarimento 7:

Tutte le sedute da ufficio con ruote dovranno essere in possesso del traslatore. Si precisa altresì che per quanto riguarda le dotazioni delle sedute visitatore direzionale, il paragrafo 2.5.2 delle Specifiche integrative al Capitolato Tecnico (allegato 2) prevede che "Ogni sedia dovrà essere accompagnata dalle seguenti informazioni per l'uso redatte in lingua Italiana conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1335-2 par. 5: informazioni sull'uso previsto; istruzioni operative sui meccanismi di regolazione se presenti; istruzioni sulla manutenzione della sedia; informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia". Si precisa che la UNI EN 16139 è menzionata in ordine alla resistenza, durabilità e sicurezza.

Quesito 8:

A fronte di quanto specificato per tutti gli articoli descritti al punto 2.6 ACCESSORI PER UFFICIO, si chiede se sia possibile escludere dall'applicazione DM 11 gennaio 2017 Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017 (aggiornamento dell'allegato 2 Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di arredi per ufficio del D.M. 22 febbraio 2011), in quanto non si tratta di elemento di arredo.

Chiarimento 8:

Si conferma. Fermo restando che tali prodotti devono essere comunque conformi alle condizioni previste dalle Specifiche integrative al Capitolato Tecnico (allegato 2).



Quesito 9:

Al Punto 2.5.1 SEDUTA DA LAVORO DIREZIONALE, si chiede di confermare la possibilità ad offrire in alternativa sedute con la sola regolazione in altezza del supporto lombare regolabile.

Chiarimento 9:

Non si conferma. Tutte le sedute da ufficio con ruote dovranno essere in possesso del traslatore, come affermato nelle Specifiche integrative al Capitolato Tecnico (allegato 2).

Quesito 10:

Al Punto 2.5.1 SEDUTA DA LAVORO DIREZIONALE, si chiede di chiarire in modo univoco quale sia il basamento richiesto se in alluminio lucidato o se in materiale plastico.

Chiarimento 10:

Si rinvia al paragrafo 2.5.1 delle Specifiche al Capitolato Tecnico (allegato 2), ove specificato che il "Basamento realizzato in pressofusione di alluminio spazzolato o lucidato o materiale plastico", pertanto tali materiali si considerano alternativi.

Quesito 11:

Al Punto 2.5.1 SEDUTA DA LAVORO DIREZIONALE, si chiede di chiarire in modo univoco quale sia la tipologia di braccioli richiesti, se fissi o regolabili.

Chiarimento 11:

I braccioli si considerano fissi o, in alternativa, regolabili.

Quesito 12:

Al Punto 2.5.1 SEDUTA DA LAVORO DIREZIONALE, si chiede di confermare la possibilità ad offrire in alternativa sedute con poggiatesta fisso totalmente rivestito anziché in ABS stampato ad iniezione regolabile.

Chiarimento 12:

Non si conferma e si rinvia al paragrafo 2.5.1 delle Specifiche al Capitolato Tecnico (allegato 2), ove specificato che il "Poggiatesta: ABS, stampato a iniezione, con trattamento superficiale goffrato antigraffio. Regolabile in altezza e inclinazione".

Quesito 13:

Punto 2.5.3 SEDUTE DA LAVORO SEMI-DIREZIONALE, si chiede di chiarire in modo univoco quale sia il basamento richiesto se in alluminio lucidato o se in materiale plastico.

Chiarimento 13:

Si rinvia al paragrafo 2.5.3 delle Specifiche al Capitolato Tecnico (allegato 2), ove specificato che il "Basamento realizzato in pressofusione di alluminio spazzolato o lucidato o materiale plastico", pertanto tali materiali si considerano alternativi.

Quesito 14:

Al Punto 2.5.3 SEDUTE DA LAVORO SEMI-DIREZIONALE, si chiede di chiarire in modo univoco quale sia la tipologia di braccioli richiesti, se fissi o regolabili.

Chiarimento 14:

I braccioli si considerano fissi o, in alternativa, regolabili.

Quesito 15:

Punto 2.5.3 SEDUTE DA LAVORO SEMI-DIREZIONALE, si chiede di confermare la possibilità ad offrire in alternativa sedute con poggiatesta fisso totalmente rivestito anziché in ABS stampato ad iniezione regolabile.

Chiarimento 15:

Non si conferma e si rinvia al paragrafo 2.5.3 delle Specifiche al Capitolato Tecnico (allegato 2), ove specificato che il "Poggiatesta: ABS, stampato a iniezione, con trattamento superficiale goffrato antigraffio. Regolabile in altezza e inclinazione".

Quesito 16:

Al Punto 2.5.4 SEDUTE VISITATORE SEMI-DIREZIONALE, si chiede di chiarire in modo univoco quale sia il basamento richiesto se in alluminio lucidato o se in materiale plastico.

Chiarimento 16:

Si rinvia al paragrafo 2.5.4 delle Specifiche al Capitolato Tecnico (allegato 2), ove specificato che il "Basamento realizzato in pressofusione di alluminio spazzolato o lucidato o materiale plastico", pertanto tali materiali si considerano alternativi.

Quesito 17:

Punto 2.5.4 SEDUTE VISITATORE SEMI-DIREZIONALE, si chiede di chiarire in modo univoco quale sia la tipologia di braccioli richiesti, se fissi o regolabili.



Chiarimento 17:

I braccioli si considerano fissi o, in alternativa, regolabili.

Quesito 18:

Punto 2.5.5 SEDUTE DA LAVORO OPERATIVE, si chiede di chiarire in modo univoco quale sia il basamento richiesto se in alluminio lucidato o se in materiale plastico.

Chiarimento 18:

Si rinvia al paragrafo 2.5.5 delle Specifiche al Capitolato Tecnico (allegato 2), ove specificato che il "Basamento realizzato in pressofusione di alluminio spazzolato o lucidato o materiale plastico", pertanto tali materiali si considerano alternativi.

Quesito 19:

Punto 2.5.6 SGABELLO OPERATIVO, si chiede la possibilità di offrire in alternativa una seduta di forma diversa da quella attualmente richiesta.

Chiarimento 19:

Non si conferma e si precisa altresì che deve corrispondere alla descrizione di cui al paragrafo 2.5.6 delle Specifiche integrative al Capitolato Tecnico (allegato 2).

Quesito 20:

Si ritiene che, nel caso del vetro, il criterio relativo alla assenza di additivi a base di piombo possa essere considerato come soddisfatto senza necessità di prove e verifiche. Infatti campagne di misure condotte da Glass For Europe, la Federazione Europea dei produttori di vetro piano (Lead and Cadmium migration from flat glass), condotta con il supporto tecnico scientifico della Stazione Sperimentale del Vetro, ha confermato che il vetro piano prodotto in Europa, destinato anche al mercato dell'edilizia e dell'arredo, non contiene che irrilevanti tracce di piombo: il contenuto di piombo nei campioni testati è infatti ricompreso tra 3,3 e 9,3 mg/kg, con un valore medio di 5,8 mg/kg. L'aggiunta di metalli pesanti, tra cui il piombo ed il cadmio, nella miscela vetrificabile non è mai intenzionale. La composizione chimica del vetro è riportata nello standard europeo UNI EN 572-1 Definitions and general physical and mechanical properties: il piombo non viene espressamente citato, ma è da intendersi ricompreso negli altri componenti, i quali rappresentano nel loro insieme una quota inferiore al 5% (Chemical Composition 5.1 Table 1). Alla luce di ciò, chiediamo che il criterio relativo alla assenza di additivi a base di piombo possa essere considerato come soddisfatto senza necessità di prove e verifiche.

Chiarimento 20:



Si rinvia ai Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per la Fornitura ed il servizio di noleggio di arredi per interni, adottato con DM 11 gennaio 2018, Versione 15/11/2018, che con riguardo al "Criterio 3.2.1 Sostanze pericolose" prevede che:

"D: Si chiede se non sia necessario presentare rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato, secondo il regolamento CE n.765/2008, ma basta una dichiarazione del legale rappresentante, quando i componenti del mobile non contengono in partenza le sostanze citate ai punti 1, 2 e 5 e cioè:

- *punto 1) additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso;*
- *punto 2) ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH);*
- *punto 5) nickel nelle parti metalliche.*

R: la risposta è affermativa. Se il prodotto o componente non contengono in partenza le sostanze citate perché non usate per la fabbricazione, il produttore può dichiararlo in forma avente valore legale e non dover così presentare le prove di laboratorio."

Quesito 21:

Al fine di costituire una RTI per poter partecipare alla gara in oggetto, è possibile associarsi ad un'azienda in possesso dei requisiti, non iscritta allo SDAPA al momento della pubblicazione della gara? Si fa presente che la ditta è attualmente abilitata al Sistema dinamico.

Chiarimento 21:

Non si conferma e si rinvia al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri, secondo cui "Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA Arredi al momento dell'invio dell'invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 dello stesso Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate".

